

TI_GERICHTE 80.2018.143 vom 20. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.143

FR: TI_GERICHTE 80.2018.143 du 20 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 80.2018.143 del 20 giugno 2018

Regeste

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell'intimazione della decisione di tassazione, ricevimento del richiamo di pagamento, buona fede

Erwägungen

E. 31

dicembre), Comune che gli ha rilasciato un permesso di soggiorno (per motivi professionali). Il contribuente, è inoltre titolare della ditta individuale _____, con sede a _____, dal 2 febbraio 2016 (che corrisponde anche alla data dell'iscrizione a registro di commercio), il cui scopo è l'esecuzione di lavori di pulizia. Nella dichiarazione fiscale 2016, il contribuente ha in particolare esposto un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 72'955.- e alcunché in merito alla suddetta ditta individuale. B. Con scritto del 1° dicembre 2017 (inviato per posta semplice), l'RS 1, per l'evasione della suddetta tassazione, ha invitato RI 1 – per quanto qui d'interesse – a presentare i bilanci di apertura e di chiusura, così come il dettaglio dei conti d'esercizio per l'anno 2016 relativi alla _____, assegnandogli parimenti un termine scadente il 22 dicembre 2017. C. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 21 marzo 2018, l'autorità fiscale ha in particolare aggiunto al reddito dichiarato da attività lucrativa dipendente (fr. 72'955.-), un ulteriore reddito da attività indipendente accessoria dell'ammontare di fr. 22'000.-, con la seguente motivazione: Valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa; nel caso in esame si richiama la nostra richiesta d'informazione del 1. Dicembre 2017 alla quale non è stato dato seguito. D. In occasione dell'udienza tenutasi il 6 giugno 2018 dinanzi all'RS 1, il contribuente ha in particolare dichiarato di non aver ricevuto né la suddetta decisione di tassazione né lo scritto del 1° dicembre 2017, ma soltanto il conguaglio dell'imposta cantonale 2016 (spedito il 31 marzo 2018), il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale per l'anno 2016 (emesso il 24 maggio 2018) e il richiamo per il pagamento dell'imposta federale diretta per l'anno 2016 (spedito il 31 maggio 2018). Ha prodotto un documento manoscritto datato 6 giugno 2018, mediante il quale ha evidenziato di essersi presentato recentemente presso l'autorità fiscale, avendo ricevuto delle polizze di versamento con importi apparentemente elevati. L'autorità fiscale gli avrebbe riferito che la relativa decisione di tassazione sarebbe stata spedita al suo domicilio e i termini per presentare reclamo erano ormai scaduti. Ha negato di aver ricevuto tale decisione, che a suo dire sarebbe verosimilmente andata persa. Ha quindi postulato una nuova notifica della decisione di tassazione per l'anno 2016 per poterla impugnare. In merito al contenuto del predetto scritto, il contribuente ha precisato di aver presentato il gravame soltanto quel giorno, in attesa della decisione di tassazione che non gli sarebbe mai stata notificata. Ha infine contestato di aver conseguito un reddito in merito all'attività indipendente accessoria

nel periodo fiscale litigioso, nonostante la ditta individuale sia stata iscritta a registro di commercio agli inizi dell'anno 2016, poiché "l'attività è stata avviata soltanto a inizio 2018, dopo che ha ricevuto il preavviso di licenziamento dal datore di lavoro". E. Con successiva decisione del 20 giugno 2018, l'RS 1 ha dichiarato irricevibile il suddetto reclamo, poiché l'ha ritenuto manifestamente tardivo. Ha in particolare evidenziato che le richieste di pagamento che riguardano i conguagli cantonali e federali (entrambi spediti mediante un unico invio), su cui è indicata la data d'intimazione della decisione di tassazione 2016, non avrebbero lasciato alcun dubbio riguardo alla sua emissione. A suo giudizio, in base al principio della buona fede e al principio del divieto dell'abuso di diritto, il contribuente all'inizio del mese di aprile 2018 avrebbe dovuto assumere informazioni presso l'autorità fiscale in merito all'esistenza della decisione di tassazione, considerato come egli aveva sostenuto di non averla mai ricevuta. Il termine per impugnare la decisione sarebbe dunque scaduto, al più tardi, all'inizio del mese di maggio 2018. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 domanda di rettificare la decisione impugnata, poiché il suo contenuto non sarebbe corretto e gli provocherebbe anche altre difficoltà finanziarie (sia a livello personale, sia a livello professionale). L'insorgente invoca l'inesistenza dell'importo di fr. 22'000.– aggiunto dall'autorità fiscale quale reddito da attività indipendente, poiché, nell'avvio dell'attività in questione, egli avrebbe incontrato difficoltà da lui definite gravi. Sostiene di aver provveduto al proprio mantenimento, utilizzando i risparmi e grazie al sostegno finanziario dei genitori. Il fatto di non aver ricevuto la corrispondenza da parte dell'autorità fiscale sarebbe da ricondurre a motivi a lui estranei e non gli avrebbe consentito di chiarire la sua situazione. Ritiene di aver agito tempestivamente, non appena egli si sarebbe reso conto di quanto accaduto, contestando qualsivoglia negligenza o noncuranza da parte sua. A sostegno delle sue argomentazioni, ha prodotto copia delle relative decisioni di tassazione per l'anno 2016 e una sola fattura rilasciata dalla propria ditta individuale il 9 luglio 2018 di fr. 1'150.– per un servizio di pulizia reso a una persona fisica. G. Con lettera del 23 luglio 2018, l'RS 1 rimanda alle motivazioni esposte nella decisione qui impugnata. Diritto 1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità. 2. 2.1. L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. 2.2. Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall'Ufficio di tassazione il 21 marzo 2018, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 6 giugno 2018. In sede di reclamo,

come visto, il contribuente ha in particolar modo asserito di non avere mai ricevuto né la lettera del 1° dicembre 2017 (mediante la quale l'autorità fiscale, per evadere la tassazione, ha invitato il contribuente a produrre, tra l'altro, della documentazione inerente alla ditta individuale di cui quest'ultimo è titolare dal 2 febbraio 2016), né la suddetta decisione di tassazione, ma di aver ricevuto solamente il conguaglio dell'imposta cantonale 2016, spedita il 31 marzo 2018; il conguaglio dell'imposta comunale 2016, emesso il 24 maggio 2018; il richiamo per il pagamento dell'imposta federale diretta 2016, spedito il 31 maggio 2018 (cfr., nel dettaglio, la documentazione allegata al verbale di audizione del 6 giugno 2018). Con il gravame il ricorrente ribadisce (molto genericamente) di "non aver ricevuto la corrispondenza inviata dall'ufficio di tassazione", non per sua negligenza o noncuranza, ma per motivi a lui estranei. Ritene dunque di aver agito tempestivamente, non appena egli si sarebbe reso conto di quanto accaduto. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.

3. 3.1. Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiochetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

3.2. La prova dell'interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell'atto nel termine legale. L'interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza TF 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1). In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

3.3. Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest'ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una

determinata forma, l'autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l'autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l'invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

4. 4.1. Nella fattispecie in esame, l'RS 1 ha dunque l'onere della prova riguardo alla notifica della decisione di tassazione del 21 marzo 2018, considerato come l'ha spedita al contribuente per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata ad RI 1, stabilendone anche il momento.

4.2. Come visto, l'onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest'ultima spetta all'autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l'amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4). La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l'insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462). Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull'esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

4.3. Nel caso concreto, corrisponde al vero che l'autorità fiscale, la quale, come detto, aveva l'onere di provare l'avvenuta intimazione della decisione di tassazione del 21 marzo 2018 (e anche quella della lettera del 1° dicembre 2017), non è stata in grado di fornirla, essendo stata inviata per posta semplice. Ciononostante, a giudizio di questa Corte, in casu è data perlomeno la prova indiretta dell'intimazione della decisione di tassazione. Al contribuente, come visto, sono

infatti stati in particolare inviati il 31 marzo 2018 il conguaglio dell' imposta cantonale, con l'indicazione della data della decisione di tassazione (" 21.03.18 "); il 24 maggio 2018 il conguaglio dell'imposta comunale 2016; il 31 maggio 2018 il richiamo dell'imposta federale diretta, sempre con l'indicazione della data della decisione di tassazione (" 21.03.18 "), come da lui stesso confermato durante la sua audizione tenutasi il 6 giugno 2018 dinanzi all'autorità fiscale (cfr., al proposito, il verbale di audizione del 6 giugno 2018 e la documentazione ivi annessa). Si può dunque ritenere che, dalle citate richieste di pagamento, in particolar modo dal conguaglio definitivo dell'imposta cantonale 2016, spedito al ricorrente il 31 marzo 2018, egli avesse appreso che era stata emanata la decisione di tassazione per l'anno 2016. Del resto è implicito che le richieste di pagamento dei conguagli da saldare per l'imposta comunale, cantonale e federale, presuppongono necessariamente l'emanazione di una decisione di tassazione, altrimenti non si potrebbe allestire il relativo conteggio (per poi spedirlo ai contribuenti). Di conseguenza, anche volendo ammettere che non abbia ricevuto la decisione di tassazione del 21 marzo 2018, al più tardi, all'inizio del mese di aprile 2018, (ovverossia al momento della ricezione della richiesta di pagamento del conguaglio dell'imposta cantonale 2016), il ricorrente doveva presumere che l'RS 1 avesse emanato una decisione che lo concerneva. Giova al proposito ricordare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). In simili circostanze, il principio della buona fede, rispettivamente il principio del divieto dell'abuso di diritto, lo obbligavano ad informarsi in merito all'esistenza ed al contenuto della decisione, di cui non poteva ignorare l'esistenza (cfr. anche la sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.4.). L'insorgente avrebbe quindi dovuto agire in modo tempestivo (stante anche l'ammontare dell'importo da saldare di fr. 6'033.10), e mettersi senza indugio in contatto con l'autorità fiscale per ottenere delucidazioni in merito e domandare in tempo utile una nuova intimazione, considerato come, a suo dire, egli non avrebbe ricevuto alcuna decisione di tassazione. Ciò che egli non ha fatto, visto che solamente il 6 giugno 2018 si è rivolto all'autorità fiscale (cfr. verbale di audizione di medesima data e la documentazione ivi annessa). L'attesa di due mesi prima di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva, poiché, come visto poc'anzi, il termine d'impugnazione inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione. La decisione di irricevibilità qui impugnata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente in merito all'aggiunta del reddito da attività indipendente accessoria di fr. 22'000.-. 5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l'esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 380.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.